



Firenze, 17 dicembre 2015 - ore 15.00

Palazzo Strozzi Sacratì, Sala Pegaso

Piazza Duomo, 10

LA DISABILITA' IN TOSCANA

Presentazione del Primo rapporto

Dal percorso scolastico al “Dopo di noi”

Il quadro della disabilità in Toscana

Filippo Tosi

Disabilità e autonomia: il Collocamento mirato e gli interventi per il

Durante e Dopo di noi

Luca Caterino



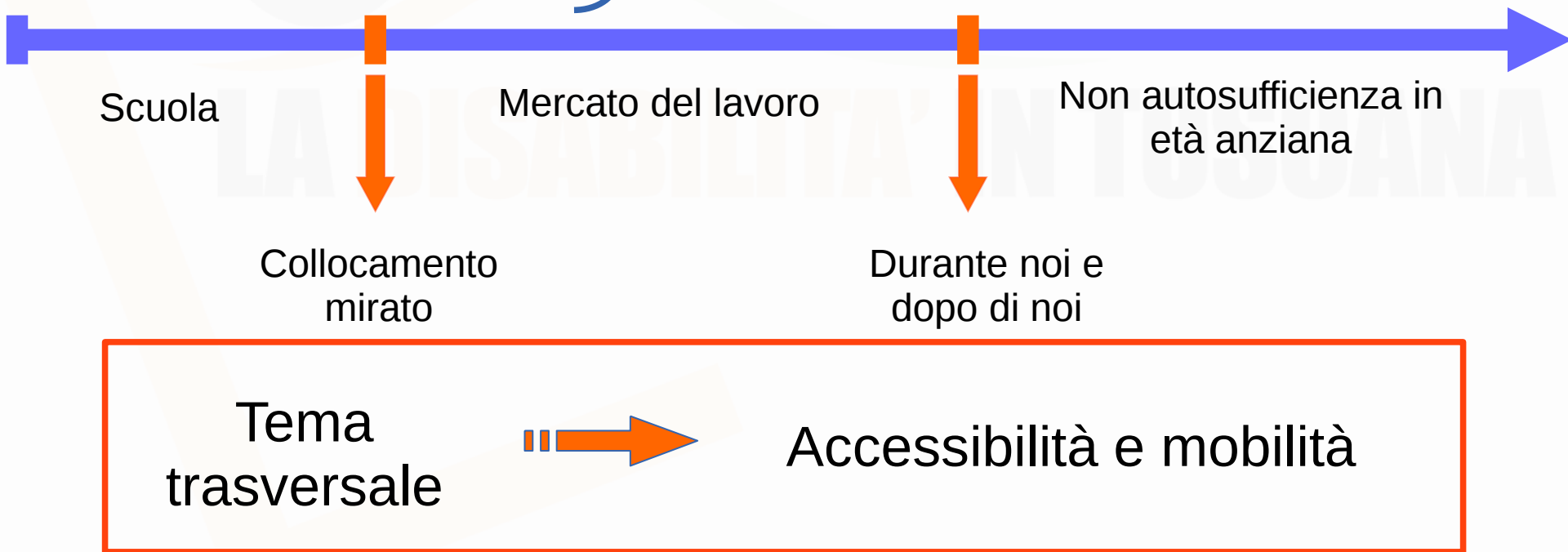
Impostazione e struttura del I Rapporto sulla Disabilità in Toscana

International classification of
functioning, disability and
health (ICF, 2001)

Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti persone con
disabilità (2006)

Attenzione sull'ambiente anziché sulla
menomazione

Approccio globale anziché settoriale





Quante sono le persone con disabilità in Toscana?

Valori diversi in base a fonte, metodologia e finalità dell'indagine:

- ➡ Una nostra stima su dati Istat (2015) le quantifica in 203.253
- ➡ Per Inail (2014) sono 66.262
- ➡ Per Inps (2015) sono 98.631
- ➡ Per Ars Toscana (2014) quelle >65 anni sono 75.105

Nel 2013 i soggetti <65 anni conosciuti dai Servizi pubblici erano 73.547



L'analisi per età e tipologia

Tutte le fonti sono concordi nel rilevare una maggiore numerosità nella classe di età delle persone con più di 65 anni



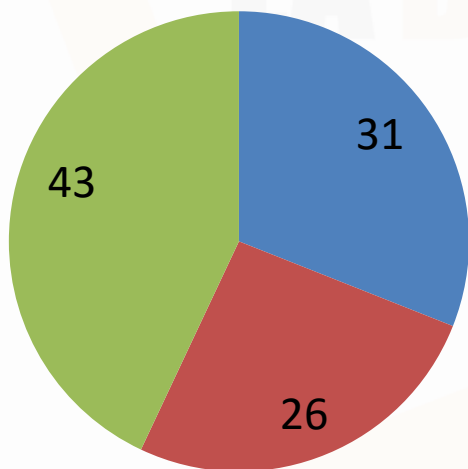
Istat: 83%
Inail: 70 %
Inps: 82%

Analisi per tipologia:
differenti classificazioni in
base alla fonte:

Istat

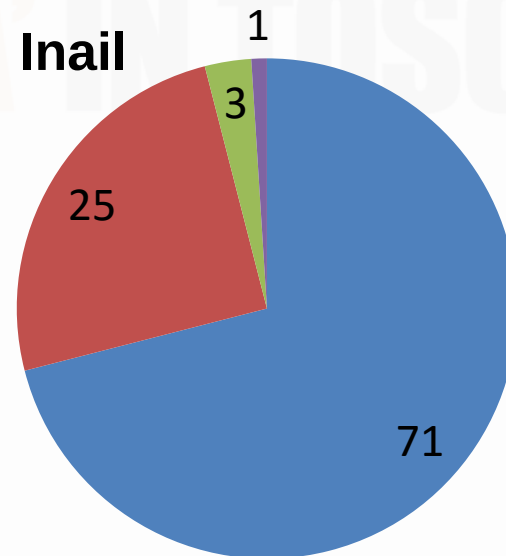
Confinamento individuale: 45%
Limitazione nelle funz. di vita quotidiana: 56%
Limitazioni di vista, udito e parola: 26%
Limitazione nel movimento: 56%

ARS Toscana



■ Lieve
■ Moderata
■ Grave

Inail



■ Medio
■ Grave
■ Molto grave
■ Assoluto



L'inserimento lavorativo delle persone con disabilità

Il percorso normativo

Legge 482/1968
sul
Collocamento
obbligatorio

Legge 68/1999
sul
Collocamento
mirato

La riforma della
Legge 68
attraverso il
Jobs Act



Chi vi può accedere

- ✓ Persone con disabilità in possesso di certificazione di invalidità civile superiore al 45%, invalidità del lavoro superiore al 33%, persone non vedenti o sordomute, invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e per servizio

Quali sono le aziende in obbligo di assunzione?

- ✓ Datori di lavoro pubblici e privati con almeno 15 dipendenti

Quali sono le modalità di individuazione del lavoratore da parte dell'impresa?

- ✓ Chiamata nominativa o numerica

I Servizi coinvolti

- ✓ I Servizi Lavoro provinciali competenti (CPI)
- ✓ Commissione di accertamento dell'Azienda USL
- ✓ Comitato tecnico

Le sanzioni per le imprese inadempienti

- ✓ 62,77 euro al giorno per ogni lavoratore non occupato
- ✓ 635,11 euro (+ 30,76 euro per ogni giorno di ritardo) per il mancato invio del Prospetto Informativo Aziendale



La Relazione sullo stato di attuazione della Legge 68 sul Collocamento mirato (2014)

Il biennio 2007-2008 rappresenta uno spartiacque a partire dal quale sono più evidenti gli effetti relativi al ciclo economico generale sulla domanda ed offerta di lavoro di persone con disabilità.

A livello nazionale nel 2013, per quanto riguarda il settore privato, il numero di datori di lavoro soggetti agli obblighi della legge è stato di 38.800 **(-30%** rispetto all'anno precedente), per una quota di riserva di lavoratori pari a 117.136 unità **(-26%)**.

La quota di riserva tra il 2012 ed il 2013 si è ridotta anche in riferimento alle Pubbliche Amministrazioni, anche se con evidenze meno marcate **(-10%)**.

Nello stesso periodo si sono registrati anche i numeri più bassi dal 2006 per quanto riguarda sia lo stock di iscritti **(68.020** unità) che gli avviamenti **(18.295)**. Le assunzioni realizzate con contratti a tempo indeterminato sono passate dal **51,6%** del 2006 al **35,1%** del 2013, con conseguente crescita dei rapporti di lavoro a termine.



35.893 iscritti al Collocamento mirato nel 2014 (di cui 51,6% donne)

+ 16,2% rispetto al 2008

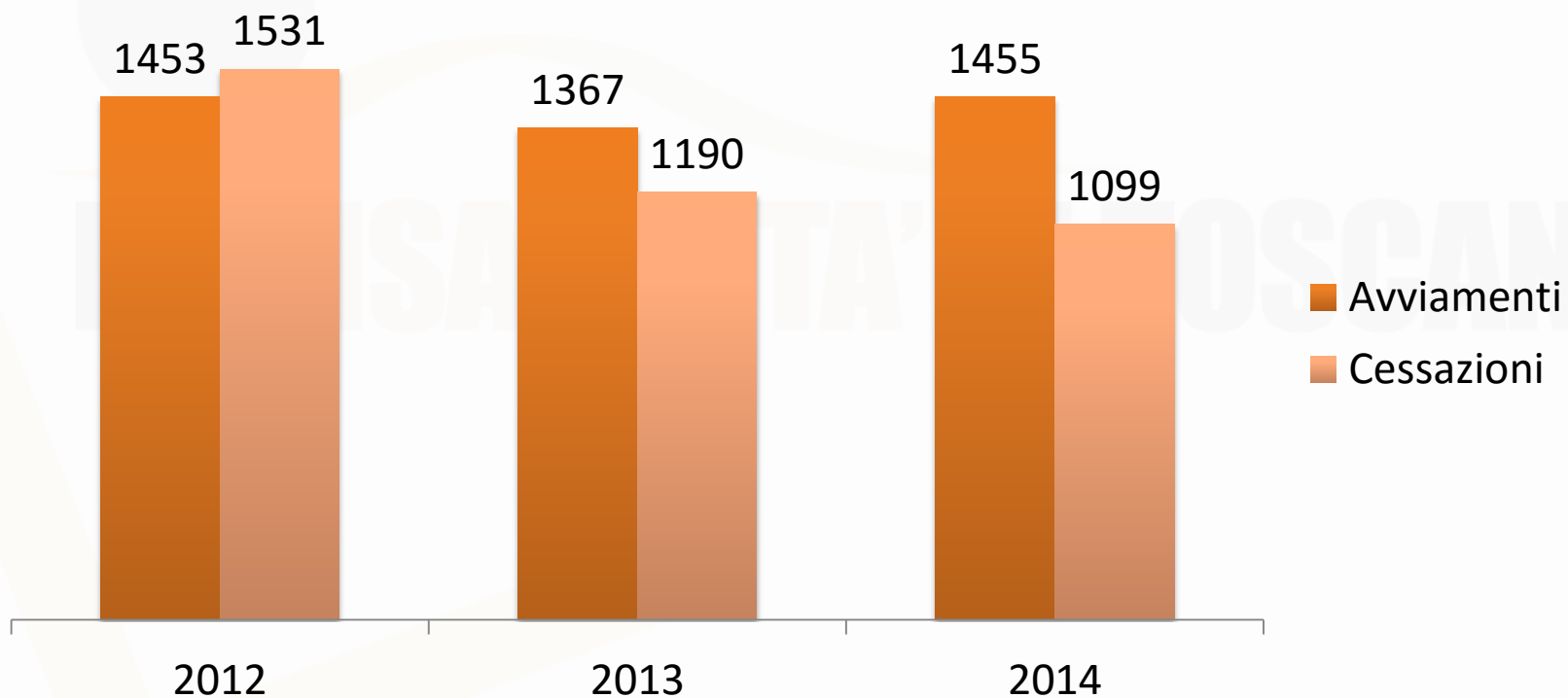
**2mila imprese in meno
tra il 2008 e il 2014 + impatto
delle crisi aziendali**

	Donne	Uomini	Totale	% su tot. Toscana	N.iscritti coll.mirato ogni 100 iscritti CPI
Arezzo	1.416	1.483	2.899	8,1	5,4
Firenze	3.837	3.992	7.829	21,8	6,4
Grosseto	1.031	849	1.880	5,2	5,8
Livorno	1.863	1.620	3.483	9,7	5,7
Lucca	1.931	1.921	3.852	10,7	5,4
Massa Carrara	1.475	1.415	2.890	8,1	7,5
Pisa	2.843	2.489	5.332	14,9	8,7
Pistoia	1.930	1.588	3.518	9,8	6,7
Prato	1.147	1.053	2.200	6,1	5,3
Siena	1.065	945	2.010	5,6	5,5
Toscana	18.538	17.355	35.893	100	6,3



Gli avviamenti e le cessazioni

15% degli avviamenti realizzato
da aziende non in obbligo



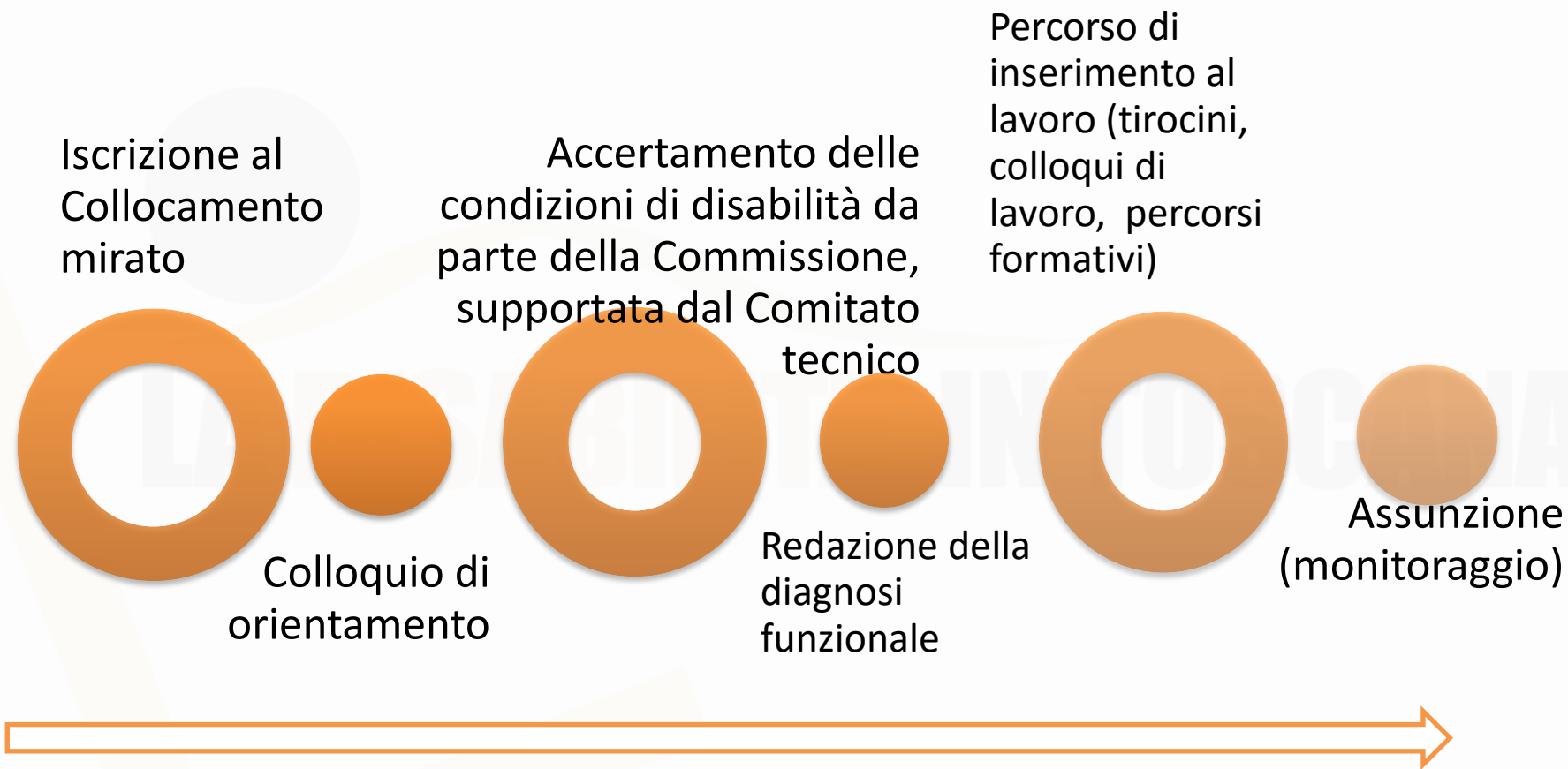


Gli esoneri e i controlli

	2012	2013
Esoneri parziali rilasciati	108	93
Posti di lavoro non disponibili (esoneri)	373	385
Sospensioni temporanee	185	183
Posti di lavoro non disponibili (sospensioni)	644	426
Verifiche su dichiarazioni datori di lavoro	3.793	4.051
Sanzioni per mancato adempimento degli obblighi di assunzione	6	-



Il percorso del lavoratore





Cosa funziona meglio

Attenzione alle caratteristiche individuali del lavoratore

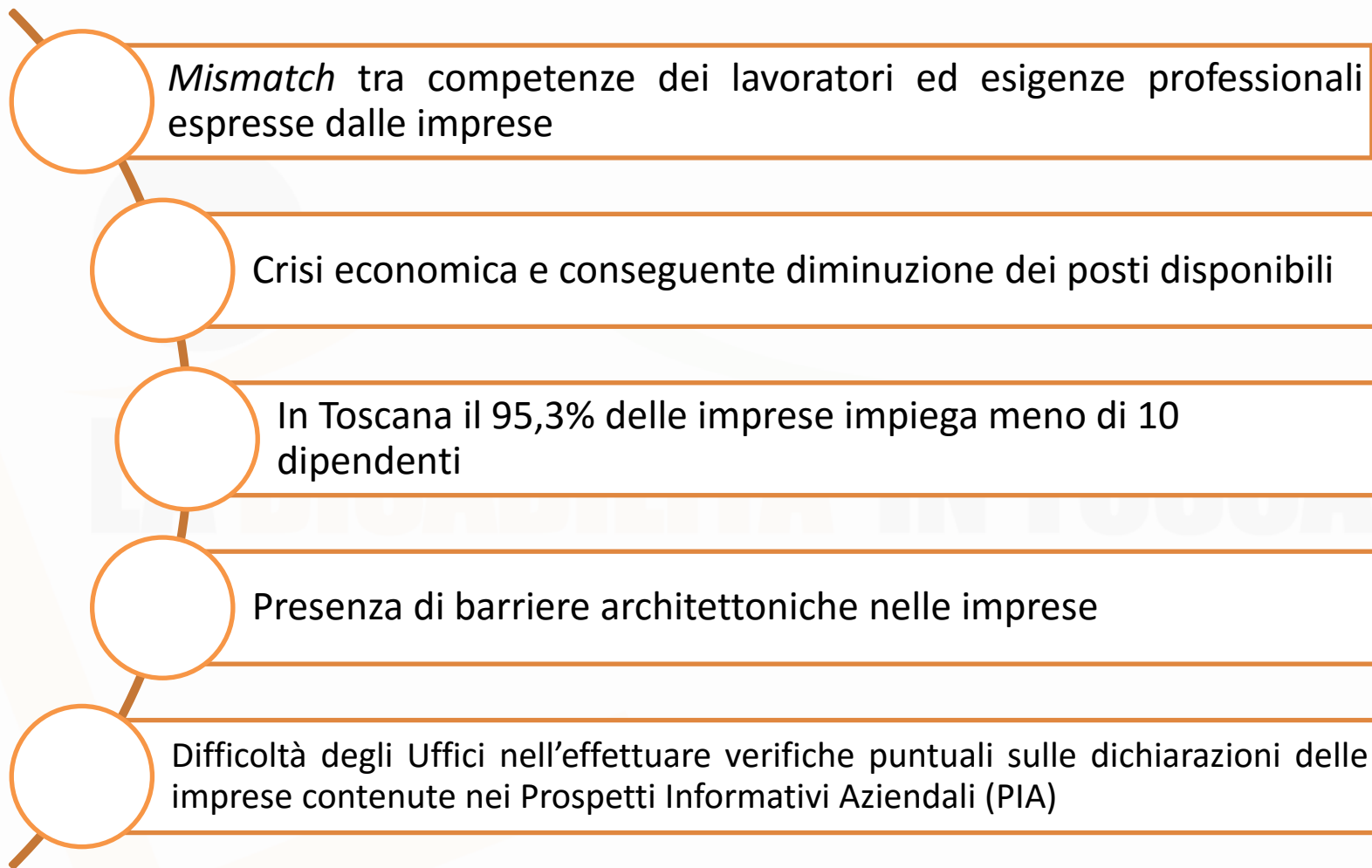
Rapporto di collaborazione tra i Servizi e le imprese che assumono lavoratori con disabilità (Convenzioni)

Collaborazione «a rete» tra i Servizi per il lavoro, i Servizi sociali, la Scuola e il Terzo Settore

Percorsi formativi e tirocini di osservazione per i lavoratori con maggiore rischio di esclusione dal mercato del lavoro



Le criticità nell'inserimento lavorativo di persone con disabilità





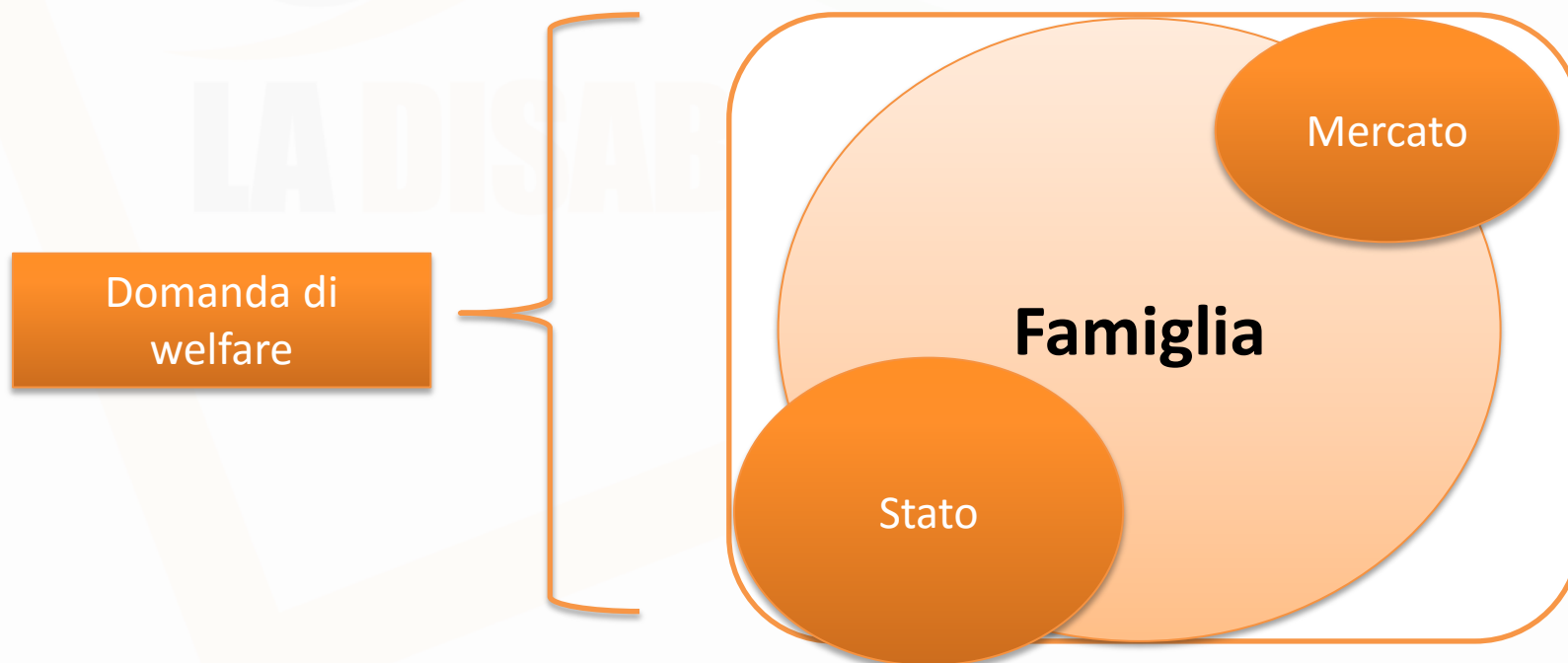
La riforma della Legge 68/1999 sul Collocamento mirato

I punti principali

- Modalità di **valutazione bio-psico-sociale** della disabilità
- Istituzione del **responsabile dell'inserimento lavorativo** nei luoghi di lavoro
- Assunzione per **chiamata nominativa** anche per le aziende con più di 50 dipendenti
- Istituzione della «**Banca dati del Collocamento mirato**»
- Semplificazione del procedimento per l'erogazione degli **incentivi** riconosciuti ai datori di lavoro che assumono persone con disabilità
- Semplificazione **delle procedure per l'esonero** dall'obbligo di assunzioni obbligatorie



In Italia, nel contesto familiare dei disabili gravi giovani e adulti fino a 64 anni, si evidenzia che la metà di essi vive come figlio con uno o entrambi i genitori, il 20,3% vive con il partner e i figli, il 10,6% solo con il partner ed il 9,6% vive solo. Con maggiori criticità si presenta la situazione dei figli disabili fino ai 64 anni che hanno genitori anziani, pari ad un terzo dei figli con disabilità gravi. **Oltre la metà dei figli con disabilità gravi può contare solo sull'aiuto dei genitori per l'assistenza non sanitaria per le attività di cura (54% dei casi), mentre solo il 17,6% di essi usufruisce di assistenza domiciliare sanitaria o non sanitaria pubblica (Istat, 2014).**





Residenze
sanitarie
Assistenziali
(RSD)

Domiciliarità

Principali questioni:

- ✓ Personalizzazione degli interventi
- ✓ Sostenibilità economico-finanziaria
- ✓ Ruolo delle famiglie

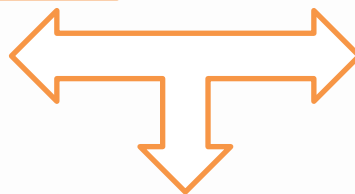
Proposta di Legge
Argentin

Legge di Stabilità 2016



Per 'Durante Noi' vengono intesi quei progetti e servizi che rispondono all'esigenza di autonomia delle persone con disabilità. Il Durante Noi predispone le basi per una vita autonoma in una prospettiva a lungo termine che accompagni i processi evolutivi delle persone con disabilità e delle famiglie, nell'ottica di quando queste non saranno più in grado di occuparsi dell'assistenza dei figli con disabilità.

Per 'Dopo di Noi', vengono intesi quei progetti e servizi strutturati per aiutare i genitori di persone con disabilità a individuare le soluzioni più adeguate per garantire una buona qualità di vita ai figli, quando non saranno più in grado di occuparsene per vecchiaia, malattie o decesso.



Necessaria complementarietà degli interventi



La Fondazione di Partecipazione è una figura giuridica atipica (art. 12 c.c.) il cui atto costitutivo è classificabile come un contratto a struttura aperta (art. 1332 c.c.) che realizza una forma di cooperazione senza fini speculativi (art. 45 Cost.). In essa possono confluire persone fisiche o giuridiche, sia pubbliche che private, in qualità di fondatori o aderenti, consentendo ad un ente pubblico di perseguire uno scopo di pubblica utilità, usufruendo anche dell'apporto dei privati. Tale organo nasce con una missione non lucrativa definita all'atto della costituzione ed immutabile nel tempo (p.e. la tutela e la salvaguardia di persone con disabilità per la sperimentazione di gradualità percorsi di autonomia)

- ✓ Collaborazione pubblico-privato e famiglie (natura multistakeholder)
- ✓ Missione non lucrativa e immutabile nel tempo



- Fondazione ***Il Sole Onlus***, nata a Grosseto nel 2005 su iniziativa dell'Associazione Grossetana Bambini Portatori di Handicap e del Comitato Provinciale per l'Accesso.
- Fondazione ***Dopo di Noi*** nata nel 2007 per volontà dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa e Valdarno, insieme alla Asl 11, a due Istituti bancari, a molte associazioni espressioni del territorio e privati cittadini.
- Fondazione ***Futura Dopo di Noi***, costituita nel 2006 tra il Comune di Siena e l'Associazione di volontariato "Insieme", che raccoglie al suo interno le varie realtà che operano a Siena nel settore della disabilità.
- Fondazione ***Nuovi Giorni***, nata nel 2010 per iniziativa della Società della Salute della Zona Fiorentina Sud Est.
- Fondazione ***Polis***, costituita nel 2011 dalla Società della Salute e dagli 8 Comuni della Zona Fiorentina Nord Ovest.
- Fondazione ***Riconoscersi Onlus***, nata nel 2013 con il patrocinio delle Conferenze dei sindaci del Valdarno e della Valdichiana e della Provincia di Arezzo, l'adesione dell'AUSL 8 di Arezzo e la presenza – tra i soci fondatori e promotori – di associazioni di disabili e familiari di disabili, oltre a soggetti del privato sociale.



I soggetti fondatori

	Comuni	SdS	Associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità	Associazioni che operano sui temi della disabilità	Famiglie delle persone con disabilità	Cooperative sociali	Istituti e/o Fondazioni bancarie	Privati
Futura per il Dopo di Noi	✓		✓					
Il Sole			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nuovi Giorni	✓				✓			✓
Polis	✓	✓	✓	✓	✓			
Dopo di noi	✓	✓	✓	✓			✓	
Riconoscersi			✓	✓				



La Governance

	Consiglio Generale	Consiglio d'Amministrazione	Assemblea dei rappresentanti dei beneficiari	Presidente	Segretario Generale	Collegio dei revisori dei conti	Altro (assemblea dei soci partecipanti)
Futura per il Dopo di Noi		✓	✓	✓	✓	✓	
Il Sole		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nuovi Giorni		✓	✓	✓	✓	✓	
Polis	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Dopo di noi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Riconoscersi		✓	✓	✓			



Il Fondo di dotazione

Finalizzato al perseguimento dello scopo dell'ente, costituito da: conferimenti in denaro, beni mobili od immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori (sia promotori che nuovi), e dagli Aderenti; beni mobili ed immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli acquistati dalla stessa secondo le norme del proprio Statuto; contributi dell'Unione Europea, dello Stato o di Enti territoriali; dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del Patrimonio.

	Comuni	AUSL	SdS	Associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità	Associazioni che operano sui temi della disabilità	Famiglie delle persone con disabilità	Cooperative sociali	Istituti e/o Fondazioni bancarie	Privati
Futura per il Dopo di Noi	✓			✓					
Il Sole			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nuovi Giorni	✓					✓		✓	✓
Polis	✓		✓	✓	✓	✓	✓		
Dopo di noi	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
Riconoscersi				✓	✓	✓	✓		✓



Gli interventi per il Dopo di Noi

	Residenze Sanitario assistenziale per disabili	Comunità alloggio/Gruppo appartamento	Altro (Cooperazione con altre strutture)
Futura per il Dopo di Noi			✓
Il Sole	✓	✓	
Nuovi Giorni		✓	
Polis		✓	
Dopo di noi		✓	
Riconoscersi		✓	



Strumenti giuridici per il trasferimento di beni da parte delle famiglie (I)

Il **Trust** è "un rapporto giuridico istituito da una persona, il costituente - con atto fra vivi o *mortis causa* - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un *trustee* nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico" (Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 relativa alla legge sui *trust* ed al loro riconoscimento). L'istituto rappresenta uno dei principali strumenti giuridici per assicurare la continuità dell'assistenza a persone con disabilità che si trovano ad affrontare il Dopo di noi. Con esso il Disponente, o *Settlor* (genitore o altro familiare) trasferisce ad un altro soggetto, il *Trustee*, la titolarità dei beni che costituiscono il *Fund Trustee*, il quale è destinato a realizzare gli scopi - p.e. l'assistenza nei confronti del disabile – definiti verso il beneficiario. È altresì prevista una figura di controllo-garanzia, il *Protector*, rispetto alle scelte gestionali assunte per gli scopi del *Trust*.

I beni donati costituiscono un patrimonio separato, che cioè non confluisce in quello del *trustee*, in modo che tali risorse non possano essere attaccate da eventuali creditori della Fondazione: ciò garantisce i donatori rispetto all'intangibilità del loro lascito e da ogni possibile diversa destinazione di quella per il quale è stato affidato al *Trust*.



Donazione modale: un donante (in questo caso la famiglia) attribuisce ad un donatario (la Fondazione) dei beni o delle risorse. Tale atto può essere vincolato ad un onere previsto in capo al donatario (p.e. il mantenimento del figlio disabile dal momento della morte del donante), cui è vincolato entro i limiti di valore della cosa donata.

Nel **contratto di mantenimento**, o vitalizio assistenziale, una parte (la Fondazione) si obbliga per tutta la durata della vita del beneficiario (la persona disabile) a prestargli assistenza morale e materiale, in cambio del trasferimento di un bene mobile o immobile. In questo tipo di contratto è presente [...] “una variabilità della quantità e qualità delle prestazioni del vitalizante, dipendendo l’entità di queste dal variare dei bisogni dell’avente diritto”

Con l’**atto di destinazione**, i beni mobili e immobili destinati allo scopo determinato (p.e. l’assistenza alla persona disabile) possono essere impiegati solo per il conseguimento dello stesso, per un periodo di tempo limitato, che può essere legato alla durata della vita delle persone fisiche beneficiarie



La clausola di solidarietà

Un aspetto importante che riguarda il rapporto tra le Fondazioni e le famiglie concerne la cd. '**clausola di solidarietà**', ovvero la possibilità di poter usufruire di percorsi per il Dopo di noi anche per coloro che possono contribuire solo in parte alla realizzazione degli stessi, secondo un principio di solidarietà verso le persone con gli stessi bisogni e nel rispetto della sostenibilità economico-finanziaria degli stessi percorsi.



Evitare che questi interventi diventino di tipo elitario



Punti di forza

- Flessibilità dello strumento giuridico
- Natura *multistakeholder*
- Programmazione condivisa degli interventi
- Coinvolgimento delle famiglie negli organi di *governance* e per la progettazione dei programmi individualizzati
- *Empowerment* dell'autonomia delle persone con disabilità

Criticità

- Mancanza di una disciplina normativa organica
- Disponibilità di appartamenti accessibili e attrezzati per ospitare esperienze di vita autonoma
- Risorse economiche e disponibilità di immobili
- Mancanza di tempestività, da parte delle famiglie, rispetto ai percorsi per il Dopo di noi



Proposta di Legge Argentin

La Proposta [...] *disciplina misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave nonché delle altre persone con disabilità non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza.*

Istituzione del **Fondo per l'assistenza** alle persone con grave disabilità o disabili privi del sostegno familiare (finanziato con **90 milioni** nel 2016 attraverso la Legge di Stabilità)

Programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione, di supporto alla domiciliarità in residenze o gruppi appartamento che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare

Interventi innovativi di residenzialità, volti alla creazione di strutture alloggiative di tipo familiare o di analoghe soluzioni residenziali.

Esenzione dall'imposta di successione per i Trust che perseguono come finalità esclusiva la cura e assistenza della persona con disabilità



LA DISABILITA' IN TOSCANA

Dal percorso scolastico al “Dopo di noi”

Grazie per l'attenzione

*Contatti Osservatorio
Sociale Regionale:*

osr@regione.toscana.it

Il Rapporto è scaricabile dal Portale dell'Osservatorio Sociale Regionale

<http://servizi2.regione.toscana.it/osservatoriosociale/>